

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

06/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Non vi è l'obbligo di ridurre la spesa di personale in relazione alle spese correnti – Corte dei Conti Deliberazione n.3/SEZAUT/2010/QMIG – Interpretazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)	2
Assunzioni obbligatorie – Prospetto informativo ed indicazioni operative – Circolare n.2/2010 del Ministero del Lavoro	3
Dati ISTAT su inflazione mese di dicembre 2009 – Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio	3
Decreto su percorso formativo gestione cani – Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 gennaio 2010 – Nuovi compiti per gli Enti Locali	4
Prorogato il regime transitorio per i lavoratori romeni e bulgari. Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 gennaio 2010	5
Iscrizione anagrafica dello straniero interessato dalla procedura di emersione – Parere del Ministero dell'Interno servizi Demografici	5
Richiesta ai Comuni dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori da parte di cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria – Comunicato INPS del 22 gennaio 2010	6

Non vi è l'obbligo di ridurre la spesa di personale in relazione alle spese correnti – Corte dei Conti Deliberazione n.3/SEZAUT/2010/QMIG – Interpretazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)

La Corte dei Conti - sezione autonomie, ha fornito una nuova e diversa interpretazione di quanto previsto all' art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

In sostanza secondo la Corte, non essendo ancora stato emanato il DPCM, che avrebbe dovuto dettare le nuove modalità di computo dell'aggregato di spesa per il personale rispetto al parametro della spesa corrente dell'Ente, deve ritenersi vigente il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di personale determinato nell'*an* e non nel *quantum* - rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Inoltre per la Corte è immediatamente operante il comma 7 dello stesso articolo 76, che, fino all'emanazione del decreto suddetto, vieta *"agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale"*.

Riportiamo di seguito stralcio del testo della deliberazione della Corte dei Conti :

"L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha inteso normativamente confermare l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale, stabilendo che, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, *"..gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative.."* ..", al fine di perseguire un corretto comportamento organizzativo - gestionale dell'Ente.

Tale risultato, demandato alle scelte autonome degli enti interessati, prescinde da criteri e parametri prefissati, purché realizzi coerentemente una tendenza virtuosa di riduzione, in un'ottica di responsabilizzazione ed autodeterminazione dell'ente medesimo .

Alla luce di quanto sopra, il parametro di riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell'anno immediatamente precedente, in quanto, dall'interpretazione sistematica delle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti.

E' ovvio che, per garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è necessaria la comparazione di aggregati omogenei, con le medesime voci di inclusione ed esclusione.

Infine, con particolare riferimento alla richiesta circa l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale in relazione alle spese correnti, occorre precisare che l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008 , innovando la disciplina dettata in materia di spese di personale, ha previsto che *"...Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese"*

correnti..." demandando ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di "...parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente..." .Tuttavia, alla data odierna, tale DPCM, che dovrà dettare le nuove modalità di computo dell'aggregato di spesa per il personale rispetto al parametro della spesa corrente dell'Ente ed all'andamento della stessa spesa nel quinquennio precedente, non risulta essere stato emanato.

Pertanto, al momento, deve ritenersi vigente il suddetto principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi - determinato nell'*an* e non nel *quantum* - rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, mentre è immediatamente operante il comma 7 dello stesso articolo 76, che, fino all'emanazione del decreto suddetto, vieta *"agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale".*

Assunzioni obbligatorie – Prospetto informativo ed indicazioni operative – Circolare n.2/2010 del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la circolare n. 2 del 22 gennaio 2010 che contiene indicazioni operative e chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 9 della Legge 68/1999 che impone al datore di lavoro pubblico e privato l'obbligo dell'invio telematico del prospetto informativo.

Il testo della circolare è reperibile sul sito istituzionale del ministero.

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20100122_Circolare_22_2010.htm

Dati ISTAT su inflazione mese di dicembre 2009 – Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio

L'Istat, con comunicato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, rende noti i dati relativi all'andamento dell'inflazione che si registra in aumento dell'1% (dicembre 2009).

Con il comunicato del 15 gennaio inoltre si evidenzia che:

"Nel mese di dicembre 2009 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari a 138,3, registrando una variazione di +0,2 per cento rispetto al mese di novembre 2009 e di +1,0 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; al netto dei tabacchi l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, pari a 137,6, ha presentato nel mese di dicembre 2009 una variazione congiunturale di +0,1 per cento e una variazione tendenziale pari a +1,0 per cento"

Decreto su percorso formativo gestione cani – Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 gennaio 2010 – Nuovi compiti per gli Enti Locali

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2010 del decreto 26 novembre 2009 diventano operativi i criteri organizzativi dei percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Il decreto in esame prevede, tra l'altro che, i Comuni in collaborazione con le Aziende sanitarie locali organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di patentino, a tal fine avvalendosi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

Le spese per la realizzazione dei percorsi formativi saranno a carico dei proprietari dei cani e saranno organizzati dai comuni, in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL, cui spetta l'onere di stabilire in quali casi il percorso formativo è obbligatorio.

Si riportano di seguito alcune delle prescrizioni già obbligatorie contenute nella citata ordinanza del 3 marzo 2009:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, quando conducono l'animale in ambito urbano;
- sono vietati tutti i comportamenti che possano esaltare l'aggressività del cane, come addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle orecchie, la rescissione delle corde vocali o altri interventi chirurgici: questi sono consentiti solo nel caso abbiano finalità curative, altrimenti sono da considerarsi maltrattamento e puniti dalla legge penale.

(dal sito del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali)

Prorogato il regime transitorio per i lavoratori romeni e bulgari. Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 gennaio 2010

Con la circolare 2/2010 si rende noto che viene prorogato fino al 31 dicembre 2010, il regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini 'neocomunitari' romeni e bulgari.

Tale proroga viene definita in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato. Conseguentemente, fino al 31/12/2010 rimangono in essere, senza modifiche, tutte le disposizioni vigenti per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale). Per tutti i restanti settori produttivi, le richieste di assunzione saranno presentate allo Sportello unico per l'immigrazione, utilizzando la modulistica presente sui siti internet del ministero dell'Interno e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Iscrizione anagrafica dello straniero interessato dalla procedura di emersione – Parere del Ministero dell'Interno servizi Demografici

Dal sito del Ministero dell'Interno servizi Demografici:

Domanda: si chiede se per l'iscrizione anagrafica colf e badanti ultima emersione sia sufficiente, oltre ai documenti di identità dell'emerso e iscrizione INPS, la sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura e le ricevute di richiesta del permesso di soggiorno (per extracomunitari) e non l'attesa del permesso in quanto tale (tempi di attesa quasi un anno).

Risposta: Per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica dello straniero interessato dalla procedura di emersione, si applica la circolare n. 16/2007, relativa all'iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Richiesta ai Comuni dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori da parte di cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria – Comunicato INPS del 22 gennaio 2010

I cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria possono richiedere ai Comuni l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori.

Fino ad oggi l'erogazione della prestazione era limitata ai soli cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.

L'Inps, dopo aver assunto il parere del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria, ha stabilito che l'assegno possa essere riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

Bergamo, 01 febbraio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord